

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 54.824 di repertorio e n. 23.835 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	<i>Statuto della fondazione</i>	
	"FONDAZIONE DOMENICO GIAMBONI – ETS"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	TITOLO I – COSTITUZIONE - ORIGINE – DENOMINAZIONE – SEDE – ATTIVITA'	
	E SCOPI DELLA FONDAZIONE	
	ART. 1 – DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA	
	La Fondazione Domenico Giamboni è costituita a seguito della trasformazione della natura Giuridica della Fondazione Casa di cura per anziani Domenico Giamboni O.N.L.U.S.	
	Il nuovo statuto è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2026.	
	Per l'effetto delle modifiche statutarie, la Fondazione assumerà la denominazione di “Fondazione Domenico Giamboni – ETS”, di seguito “Fondazione”.	
	La Fondazione è un Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	La Fondazione è costituita senza limiti di durata nel tempo.	
	ART. 2 – SEDE	
	La Fondazione ha sede legale in Edolo (BS).	
	Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale previa delibera consigliare.	
	Il Consiglio di Amministrazione può istituire con propria delibera sedi operative o secondarie.	
	ART. 3 – FINALITÀ	

La Fondazione opera senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso attività di cura, assistenza e ospitalità delle persone anziane e fragili.

Rientrano tra le finalità istituzionali:

- la gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- centri diurni;
- servizi socio-sanitari;
- servizi riabilitativi e domiciliari.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione esercita principalmente le attività di:

- interventi e servizi sociali;
- prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- attività connesse e strumentali ai sensi dell'art. 6 CTS.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del CTS, svolge le attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse so-

ciale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;

e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Per realizzare le attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione ha per scopo di allestire e gestire residenze collettive, secondo il modello della Casa di Riposo, per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, fornendo agli ospiti prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni di tipo culturale e ricreativo, nonché di tipo sanitario e riabilitativo.

Sempre per la realizzazione delle attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione può promuovere ovvero gestire servizi ricreativi, educativi, di istruzione e formazione, adottando le forme e i modelli organizzativi consentiti e regolati dalle norme per tempo vigenti, finalizzati alla formazione e all'elevazione umana, morale e professionale dell'individuo di qualunque età e condizione, con una particolare attenzione per i bambini, i ragazzi nonché per le persone in situazione di necessità. La Fondazione può soddisfare questi scopi anche mediante l'erogazione di borse di studio.

La Fondazione può, altresì, promuovere e gestire altri servizi di rilevante utilità com-

patibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del CTS.

La Fondazione, ove ritenuto necessario per il raggiungimento dei propri scopi, può partecipare in altri Enti del Terzo Settore.

ART. 5 – ATTIVITÀ DIVERSE

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, purché queste siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale e nei limiti definiti dalla normativa vigente.

ART. 6 – PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai:

- beni mobili e immobili come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 e 65 del 30/10/2003, successive variazioni ed integrazioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni o lasciti ed erogazioni non destinate all'immediato utilizzo.

Il patrimonio e i proventi devono essere destinati esclusivamente alle finalità istituzionali.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi coi redditi del proprio patrimonio, coi proventi delle rette, o contributi di retta e con ogni altra entrata, contributo od elargizione comunque derivabile dallo svolgimento delle attività di cui all'art. 4 del presente Statuto e non destinata ad accrescere il patrimonio.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del presente Statuto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.

Al fine di preservare l'assenza di finalità di lucro della Fondazione, ai sensi dell'art 8 comma 2 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale, redatto in modo conforme ai criteri previsti dagli artt. 13 e 14 del CTS, dovrà essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro la medesima data sono approvati il bilancio di previsione annuale e il bilancio sociale.

ART. 7 – VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi di volontari i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono le loro attività in maniera non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo; al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La Fondazione si può avvalere anche di Associazioni di volontariato con le quali sottoscrive apposita convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Fondazione e Associazione e le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato.

TITOLO II – ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 8 – ORGANI

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Direttore Generale;

d) il Direttore Sanitario;

e) l'Organo di Controllo;

f) il Revisore dei Conti.

ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri compreso il Presidente così nominati:

- cinque membri nominati dal Sindaco del Comune di Edolo, senza vincoli di mandato;

- un membro nominato dal Presidente della Provincia di Brescia, senza vincoli di mandato.

I Consiglieri eletti devono essere espressione qualificata del tessuto sociale del Comune di Edolo e/o dei Comuni confinanti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale requisito si considera soddisfatto qualora i Consiglieri abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: siano nati e/o residenti nel Comune di Edolo o in uno dei Comuni limitrofi e precisamente Sonico, Corteno Golgi, Incudine o Monno ovvero abbiano ricoperto cariche istituzionali o incarichi amministrativi presso i suddetti comuni o abbiano un evidente e riconosciuto legame con il tessuto sociale del Comune di Edolo e/o dei Comuni summenzionati.

I consiglieri durano in carica cinque anni a decorrere dalla data della nomina e la durata in carica dei membri termina con l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale del quinto esercizio successivo a quello di entrata in carica.

I Consiglieri scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio restano in cari-

ca sino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

I Consiglieri possono essere rieletti senza interruzioni.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Amministratori per l'esercizio della carica rivestita.

Ai Membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del C.C. sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

I Membri del Consiglio di Amministrazione, come pure il Segretario, se esterno al Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti, sono vincolati al segreto d'ufficio e alla riservatezza circa gli affari trattati dal Consiglio di Amministrazione.

I Membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Il Presidente o chi ne fa le veci, almeno 90 giorni prima della scadenza naturale ovvero qualora uno o più Consiglieri fossero per qualunque ragione decaduti, deve informare a mezzo raccomandata o via pec il soggetto a cui spetta la competenza della nomina affinché provveda tempestivamente alla nomina stessa.

ART. 10 – DECADENZA, ESCLUSIONE E SURRUGA

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano o decadono dalla carica per dimissioni, per sopravvenute condizioni di incompatibilità o dopo 3 assenze consecutive ingiustificate.

Sono altresì cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fonda-

zione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri, il Presidente o chi ne fa le veci ne dà immediata comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata al soggetto a cui spetta la competenza della nomina affinché provveda alla sua sostituzione entro 30 giorni.

I Consiglieri nominati in surroga rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi causa, venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si riterrà decaduto; in tal caso il Presidente uscente o, se impossibilitato il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere anziano ovvero, in estremo subordine, il Revisore Legale, comunica entro e non oltre 5 giorni dall'evento, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, il verificarsi della situazione e la richiesta di rinnovo del Consiglio ai soggetti titolari del diritto di nomina affinché vi provvedano entro 60 giorni.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione, ad esso sono conferiti i più ampi poteri inerenti all'ordinaria e alla straordinaria amministrazione, tra cui:

- a) definisce gli indirizzi strategici e programmatici della Fondazione;
- b) elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- c) approva il bilancio previsionale, assegna il budget di spesa e ne approva eventuali modifiche;
- d) approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale ed il bilancio sociale;

e) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale con contestuale assegnazione del limite di spesa

ed il Direttore Sanitario;

f) delibera investimenti, mutui, acquisizioni e atti di straordinaria amministrazione;

g) delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica le modifiche statutarie;

h) delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica gli atti di straordinaria amministrazione;

i) delibera a maggioranza assoluta dei componenti in carica l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto;

j) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

k) delibera la determinazione delle tariffe, canoni, servizi ed analoghi oneri a carico di terzi;

l) delibera circa l'eventuale delega dei propri poteri e funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, anche con la facoltà di procura, fissandone le attribuzioni;

m) delibera sugli argomenti e atti che sono sottoposti dal Direttore Generale;

n) approva i regolamenti interni;

o) esercita ogni funzione non espressamente attribuita ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o al Direttore Generale le proprie attribuzioni che in forza di disposizioni di legge sono espressamente e direttamente riservate al Consiglio stesso.

ART. 12 – ADUNANZE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente ovvero qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti in carica.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, si effettua senza obbligo di forma,

purché con ogni strumento idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte degli interessati almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di particolare urgenza il termine si può ridurre a 24 ore.

Ogni componente del Consiglio può, a fronte dell'ordine del giorno, richiedere per il tramite del Presidente, informazioni e documenti che ritiene utili per le decisioni da assumere.

Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, anche in assenza di previa convocazione.

È Ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono in audio-conferenza o videoconferenza o in modalità mista, sia in presenza che in audio/videoconferenza, purché ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e sia in grado di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di visionare e ricevere documentazione e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Le delibere del consiglio sono trascritte in apposito libro ed ogni verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere nominato anche fra persone esterne al Consiglio in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale.

ART. 13 – DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno 3 membri del Consiglio stesso e, ove il presente statuto non richieda maggioranze superiori, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti ad informare per iscritto il Consiglio ogniqualvolta possano trarre, da una decisione oggetto di delibera consigliare, per sé o per altri (tra questi considerando enti terzi in cui il membro ricopre una carica, affini entro il terzo grado o parenti entro il quarto grado, conviventi o altri aventi un rapporto potenzialmente in grado di influenzare l'amministratore e di indurlo a privilegiare interessi estranei a quelli della Fondazione), una qualunque utilità, anche di natura non strettamente patrimoniale, indipendentemente dagli effetti di tale decisione per la Fondazione.

L'informativa scritta, contenente la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse sottostante deve pervenire ai membri del Consiglio prima della riunione consiliare. Il membro portatore di un interesse deve astenersi dal voto ed è tenuto ad allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della discussione e della conseguente delibera.

ART. 14 – PROROGATIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica in regime di prorogatio fino all'insediamento del nuovo organo, al solo fine di garantire la continuità gestionale dell'ente.

Durante il periodo di prorogatio, il Consiglio di Amministrazione esercita esclusivamente i poteri di ordinaria amministrazione e compie gli atti urgenti e indifferibili necessari alla conservazione del patrimonio e alla tutela degli interessi della fondazione, restando esclusa l'adozione di atti di straordinaria amministrazione.

La prorogatio ha carattere temporaneo e deve protrarsi per il tempo strettamente necessario alla nomina e all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, i

principi desumibili dalla normativa civilistica, con particolare riferimento all'articolo 2385 del codice civile.

L'inerzia nell'adozione degli atti necessari alla ricostituzione degli organi sociali può comportare responsabilità in capo ai soggetti competenti, ai sensi della normativa vigente.

ART. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare o revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente viene eletto a maggioranza tra i membri del Consiglio a scrutinio segreto nella prima seduta di insediamento convocata dal Presidente uscente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente uscente o dal Consigliere più anziano in carica o, in subordina, dal Revisore Legale, entro trenta giorni dalla nomina e dura in carica come il Consiglio stesso.

Il Presidente può essere revocato dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) determina l'ordine del giorno delle riunioni;

c) coadiuvato dal Direttore Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) tiene i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

e) esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, con facoltà di subdelega;

f) in caso di urgenza, se non è possibile convocare il Consiglio di Amministrazione

può adottare i provvedimenti di competenza di questo salva la ratifica da parte dello stesso Consiglio nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra;

g) sovrintendente alle incombenze dovute all'accettazione di crediti, donazioni e lasciti, a seguito di delibera di approvazione del Consiglio;

h) esercita la funzione di controllo sull'andamento gestionale ed economico dell'ente con possibilità di avvalersi anche di specialisti esterni;

i) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

In caso di parità di voto in Consiglio di Amministrazione, il voto del Presidente è da considerarsi doppio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono assunte dai due componenti del Consiglio più anziani di età che non siano assenti o impediti.

TITOLO III – DIREZIONE

ART. 16 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che individua anche il compenso spettante.

L'incarico di Direttore Generale può essere conferito a soggetti di comprovata professionalità in possesso di diploma di Laurea o con esperienza valutata dal Consiglio di Amministrazione come equipollente.

Il Direttore Generale rappresenta il vertice gestionale ed organizzativo della Fonda-

zione e dispone di poteri ampi direttivi, in particolare:

- a) sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- b) collabora alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente;
- c) collabora all'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita le funzioni direttive e di coordinamento della RSA e delle altre strutture;
- e) gestisce il personale entro i limiti del budget indicato dal Consiglio e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane ivi comprese assunzioni, trasformazioni e licenziamenti;
- f) coordina con il Direttore Sanitario il personale medico, infermieristico o comunque preposto alle attività sanitarie;
- g) stipula i contratti con fornitori e professionisti entro i limiti di spesa deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- h) comunica al Consiglio di Amministrazione, preventivamente o alla prima adunanza successiva, le scelte assunte in merito al personale ed ai contratti stipulati di cui ai punti che precedono al fine della presa d'atto da parte del Consiglio;
- i) predispone il bilancio preventivo, consuntivo ed il bilancio sociale;
- j) gestisce i rapporti con gli Enti Pubblici;
- k) studia e propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di sviluppo delle attività;
- l) sottopone al Consiglio di Amministrazione ipotesi in ordine alle tariffe da applicare per i servizi erogati;
- m) esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione con delibera;
- n) cura la sicurezza, manutenzione e adeguamento degli immobili.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ulteriori deleghe con poteri di rappresentanza e firma.

ART. 17 – DIRETTORE SANITARIO

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce anche il compenso spettante.

Il Direttore Sanitario, in accordo con il Direttore Generale, è responsabile della conduzione di tutte le attività e di ogni aspetto riconducibile alla sfera igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione, coinvolgendo tutti gli aspetti tecnico-coorganizzativi, con lo scopo di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi socio-sanitari integrati erogati dalla Fondazione sia all'interno della Sede Istituzionale sia sul territorio.

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale e, in ultima istanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore Sanitario deve essere conferito a soggetti di comprovata professionalità in possesso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia.

TITOLO IV – CONTROLLO E REVISIONE

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, previa richiesta della Fondazione, nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso spettante all'Organo di Controllo

ART. 19 – REVISORE LEGALE

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, previa richiesta della Fondazione, il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti dura in carica tre esercizi e può essere rinominato. La funzione di componente dell'Organo di Revisione Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso spettante al Revisore Legale.

TITOLO V – GESTIONE ECONOMICA

ART. 20 – BILANCIO

L'esercizio economico della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio è redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa di riferimento e approvato dal CDA entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 21 – LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione tiene:

- a) Libro del Consiglio di Amministrazione;
- b) Libro dell'Organo di Controllo;
- c) Libro del Revisore Legale;
- d) Libri contabili e fiscali obbligatori.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri ETS, previo parere favorevole dell'Ufficio RUNTS, ai sensi dell'art. 9 CTS.

ART. 23 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contemplate dal Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

Marina Lorenzi

Firmato da Marina
Lorenzi
LRNMRN69E45D391N



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X